



Relazione degli Amministratori
illustrativa delle proposte di modifica dello
Statuto di IRIDE S.p.A.

(Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437/1998 - art. 3)
(Regolamento CONSOB 11971/1999 – art.li 72 e 92)

Relazione degli Amministratori
illustrativa delle proposte di modifica dello

Statuto di IRIDE S.p.A.

(Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437/1998 - art. 3)
(Regolamento CONSOB 11971/1999 – art.li 72 e 92)

Le modificazioni dello Statuto di IRIDE S.p.A., proposte dagli Amministratori alla Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile / 2 maggio 2007, sono motivate da un duplice ordine di esigenze:

- adeguare lo Statuto della Società alle disposizioni introdotte dalla L. 262 del 28.12.2005 e dal D. Lgs n. 303 del 29.12.2006 che, per quanto qui rileva, hanno (i) definito il numero degli amministratori indipendenti che devono essere presenti nei Consigli di Amministrazione (art. 147 ter – 4° comma, TUF); (ii) recepito le modalità di nomina del Presidente del Collegio Sindacale stabilite per le Società quotate (art. 148 del TUF); (iii) disciplinato la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154 bis del TUF);
- migliorare la funzionalità dello Statuto, introducendo alcune disposizioni utili per regolare più puntualmente situazioni che possono presentarsi durante la vita della Società.

Qui di seguito si rappresentano le ragioni che hanno suggerito agli Amministratori di proporre all'Assemblea degli Azionisti le modificazioni allo Statuto vigente, evidenziate nella colonna titolata "Testo proposto" del documento allegato. Nel medesimo documento il testo dello Statuto vigente è riportato nella corrispondente colonna sul lato sinistro.

La illustrazione viene svolta per ciascun articolo dello Statuto il cui testo contenga proposte di modifica.

In relazione al diritto di recesso previsto dall'art. 2437 Codice Civile a favore dei soci che non dovessero concorrere alla assunzione della deliberazione assembleare di approvazione delle presenti modificazioni statutarie, gli Amministratori ritengono che tale diritto non ricorra in questo caso in quanto dette modificazioni non incidono minimamente sulle disposizioni "sensibili" dello Statuto, come individuate dal citato articolo 2437 c.c.

Le disposizioni che introducono particolari prescrizioni per la nomina degli amministratori (presenza nelle liste di almeno due candidati indipendenti) e quelle che disciplinano la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, non incidono *sui diritti di voto o di partecipazione* (art. 2437 – 1° comma – lettera g)), sono poste a tutela delle minoranze e, comunque, recepiscono disposizioni imperative di legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, alla data della presente relazione, è pari ad Euro 824.747.790,00, rappresentato da azioni IRIDE S.p.A. del valore nominale di Euro uno. In capitale è destinato ad aumentare a seguito della conversione degli "Warrant AEM Torino 2003 – 2008". Ad oggi gli Warrant ancora

in circolazione risultano essere n. 14.903.698, per cui, in caso di loro integrale conversione, il capitale sociale potrà aumentare fino a massimi Euro 832.200.639,00 entro il 30.06.2008.

In base al regolamento vigente la conversione degli Warrant è stata sospesa dal 30/03/2007 e sarà ripristinata dal giorno successivo a quello in cui abbia luogo l'Assemblea dei soci e, ove questa abbia deliberato la distribuzione dei dividendi, fino al giorno dello stacco del dividendo.

Nell'articolo in esame la denominazione "warrant AEM Torino 2003 – 2008" è stata sostituita con la denominazione "warrant IRIDE 2003 – 2008", denominazione agli stessi attribuita a seguito della Fusione AEM Torino / AMGA, con effetto dal 31 ottobre 2006.

Articolo 6 – AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI

Al comma 6.2 è stata inserita, come precisazione, la deroga al principio per cui "ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazioni", richiamando l'art. 8 dello Statuto medesimo, che esclude il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti il 5% del capitale sociale, se detenute da soci diversi dalla Società Controllante.

Al comma 6.4, che disciplina il diritto di opzione in caso di aumento del capitale, è stata eliminata la disposizione che attribuiva al possessore di azioni di risparmio il diritto di opzione, oltre che (e correttamente) su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, anche su azioni ordinarie – tale diritto era riconosciuto con la frase "ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie". Quest'ultima previsione è stata eliminata in quanto risultata non conferente con le motivazioni che hanno sostenuto la conversione di n. 94.500.000 azioni ordinarie di AEM Torino S.p.A., detenute da Finanziaria Città di Torino S.r.l., in azioni di risparmio, e con le modalità di circolazione delle medesime.

Al comma 6.5, che disciplina l'alienazione delle azioni di risparmio, è stata introdotta la precisazione che la comunicazione dell'eventuale alienazione deve essere effettuata *al Presidente del Consiglio di Amministrazione* della Società dall'azionista acquirente, ai fini di consentire la loro conversione in azioni ordinarie qualora l'acquirente abbia le caratteristiche richieste dal medesimo comma 6.5.

A quest'ultimo proposito (conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie) è stato aggiunto il comma 6.7, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, mediante apposita deliberazione, l'accertamento delle caratteristiche dell'acquirente che consentano la suddetta conversione

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 11 – CONVOCAZIONE

E' stato introdotto il comma 11.3 per disciplinare i termini temporali di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, recependo la facoltà riconosciuta dall'art. 2364 – ultimo comma, del Codice Civile che consente di implementare da 120 fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale detto termine di convocazione, a favore delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Tale facoltà ricorre, fra l'altro, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (come è il caso di IRIDE S.p.A.), ma può essere utilizzata solo in quanto sia prevista dallo Statuto sociale, per cui si è resa necessaria la integrazione di cui trattasi.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – NUMERO E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

E' stato modificato l'art. 15 che disciplina la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- (i) al comma 15.3 il termine per il deposito delle liste da parte dei soci presentatori è stato portato da 10 a 15 giorni prima della data di riunione dell'assemblea in prima convocazione, in coerenza con il Codice di Autodisciplina adottato dalla Società;
- (ii) al comma 15.6 l'onere della pubblicazione delle liste sui quotidiani, già posto a carico dei soci presentatori, è stato posto a carico della Società per favorire la completa e uniforme informazione degli azionisti; è stato inserito l'obbligo di pubblicazione sul sito Web della Società, per contro l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani è stato limitato ad uno avente diffusione nazionale.
- (iii) per ragioni di funzionalità, l'assolvimento dell'onere dei soci di dimostrare il possesso azionario nella misura minima prevista dallo Statuto (1%) per l'esercizio del diritto di presentare le liste, è stato previsto (comma 15.4) in modo *contestuale* alla presentazione delle liste;
- (iv) per assolvere alle disposizioni dettate dall'art. 147ter, comma 4, del TUF (come da ultimo modificato dal D. Lgs. 303 del 29.12.2006), che prescrivono la presenza nei Consigli di Amministrazione composti da più di 7 membri di almeno due amministratori indipendenti, si richiede (comma 15.4) che ciascuna lista di candidati contenga almeno due nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci dall'art. 148 del TUF;
- (v) al comma 15.5 è stato previsto l'onere di presentare, unitamente alle liste, altresì il curriculum dei candidati, come prescritto dal Codice di Autodisciplina della Società
- (vi) per scoraggiare la presentazione di liste che non ricevano un adeguato sostegno in sede di votazione dai soci che le hanno presentate, e tenuto anche conto del criterio adottato per il riparto degli amministratori, sono state escluse dal riparto le liste che non abbiano ottenuto almeno lo 0,50% dei voti (comma 15.8);
- (vii) in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, è stato previsto il ricorso alla cooptazione a norma dell'art. 2386 non solo per il caso di incapacienza della lista da cui provenivano i cessati, ma anche per il caso in cui tutti i candidati non eletti della medesima lista non siano più disponibili ad assumere l'incarico (comma 15.13).

Articolo 17 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI E ALTRI ORGANI SOCIALI

Nel testo vigente le Società integralmente controllate da IRIDE S.p.A. (le Caposettore), cui è stato attribuito l'esercizio delle attività già svolte da AEM Torino S.p.A. e da AMGA S.p.A. ante fusione, sono indicate in modo generico: Idrico Distribuzione Gas – Commerciale – Servizi agli Enti Locali – Energia. Al momento dell'approvazione dello Statuto, cui hanno provveduto le assemblee delle due Società fondende in data 29 aprile 2006, le esatte denominazioni di tali Caposettore non erano ancora disponibili. Contestualmente alla efficacia della Fusione (31 ottobre 2006) sono entrati in vigore i nuovi Statuti di dette Caposettore, nei quali sono contenute le loro esatte denominazioni, ossia:

Caposettore *Idrico Distribuzione Gas* è stata denominata IRIDE Acqua Gas S.p.A.;

Caposettore *Commerciale* è stata denominata IRIDE Mercato S.p.A.;

Caposettore *Servizi agli Enti Locali* è stata denominata IRIDE Servizi S.p.A.

Caposettore *Energia* è stata denominata IRIDE Energia S.p.A.

Si è ritenuto opportuno in occasione della presente revisione sostituire le denominazioni generiche con le corrispondenti denominazioni esatte.

Nel contempo è stato reso più preciso il testo delle disposizioni che disciplinano la formazione delle liste per la elezione dei Consigli di Amministrazione delle quattro Caposettore, senza mutarne il significato.

Al comma 17.2 è stata inserita la disposizione che prevede l'attribuzione a favore dell'Amministratore Delegato della *legale rappresentanza della Società nelle materie delegate*. Ciò al fine di rendere effettivi ed efficacemente esercitabili i poteri gestionali allo stesso riconosciuti nelle materie delegate, elencate nello stesso comma 17.2.

Articolo 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Si è ritenuto opportuno precisare i termini per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via di urgenza, precisando che in tale caso la convocazione deve essere effettuata *con telegramma, telefax o posta elettronica confermata inviati con preavviso di 24 ore*.

Art. 19bis - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

E' stato aggiunto il presente articolo per recepire le disposizioni introdotte dalla L. 262/2005, come successivamente modificate dal D.Lgs. 303/2006, e contenute nell'art. 154 *bis* del TUF che si riferiscono alla figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Le funzioni di tale Dirigente possono essere così rappresentate:

- a) deve predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- b) deve redigere una relazione di accompagnamento degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale, relazione che deve attestarne la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili;
- c) attesta, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato ed alla relazione semestrale, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui alla precedente lettera a), nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento.

La norma stabilisce che lo Statuto della Società determini le modalità di nomina del Dirigente e fissi i requisiti di professionalità che deve possedere, e che sulla sua nomina l'Organo di Controllo esprima il proprio parere.

Il ottemperanza alle disposizioni richiamate il nuovo articolo introdotto nello Statuto sociale prevede che:

- il Dirigente sia nominato, previo parere del Collegio sindacale, dal Consiglio di Amministrazione;
- la durata della carica sia a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero fino al verificarsi di ogni altra causa che ne comporti la cessazione;
- in caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione nomini senza indugio un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- il Consiglio di Amministrazione attribuisca al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti assegnati;

- il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella Società o in imprese alla stessa comparabili.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE

Le modifiche all'art. 20 dello Statuto, suggerite dagli Amministratori, si propongono:

- di precisare (comma 20.1), in modo più aderente al testo del 1° comma dell'art. 2397 c.c., che il Collegio Sindacale è composto dei soli Sindaci Effettivi, (in numero di tre, e che l'Assemblea, contestualmente alla loro nomina, provvede altresì a nominare due Sindaci Supplenti i quali, secondo quanto previsto dall'art. 2401 del Codice Civile, entrano a fare parte del Collegio solo per sostituire i Sindaci Effettivi eventualmente cessati durante il mandato;
- di incrementare da almeno 10 ad almeno 15 giorni il termine assegnato ai Soci per il deposito delle liste dei candidati (comma 20.3), in coerenza con il Codice di Autodisciplina della Società;
- di contestualizzare con il deposito delle liste, la presentazione della documentazione comprovante il possesso da parte dei Soci dei requisiti (partecipazione di almeno l'1% del capitale) che attribuiscono il diritto di presentare le liste, nonché la presentazione del curriculum dei candidati contenente gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (comma 20.5);
- di porre a carico della Società l'onere e la cura di pubblicare le liste dei candidati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito Web della Società (comma 20.6); di date attuazione alle disposizioni dell'art. 148 – comma 2 *bis*, introdotto dalla L. 262/2005, che attribuisce al candidato proposto dalla minoranza la carica di Presidente del Collegio - in tal senso le modifiche proposte (comma 20.8) prevedono:
 - che dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti siano tratti due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
 - che dalle altre liste sono tratti un Sindaco Effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio, ed un sindaco supplente - qualora tali *altre liste* siano due o più di due, risultano eletti alla carica di Sindaco Effettivo (che rivestirà la carica di Presidente) e di Sindaco Supplente i candidati collocati ai primi posti della graduatoria costruita sulla base dei voti ottenuti dalla medesime *altre liste* e dai quozienti individuali – qualora sia presentata una sola lista (oltre quella di maggioranza), dalla stessa è tratto sia il Sindaco Effettivo (che rivestirà la carica di Presidente) che il Sindaco Supplente;
 - nel caso non sia presentata *altra lista* oltre quella di maggioranza, da quest'ultima saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e tutti i Sindaci Supplenti, e risulterà nominato Presidente il candidato indicato il primo posto della lista medesima.
- Di meglio identificare le operazioni di maggiore rilievo compiute dagli amministratori della Società e delle Società controllate sulle quali deve essere fornita al Collegio una adeguata informazione (comma 20.13) – nel caso tale informazione non possa essere desunta dai

Sindaci attraverso la loro partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione, l'informazione deve essere assicurata loro dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, relativamente alle funzioni agli stessi delegate e dagli stesse svolte (comma 20.14).

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

25bis - NORME IMPERATIVE

E' stata introdotta una norma di chiusura per esplicitare che norme imperative di legge e/o di regolamento saranno applicate ad implementazione delle norme statutarie o in sostituzione delle stesse, qualora queste ultime risultino incompatibili o implicitamente abrogate.

In tal caso gli Azionisti (ed in generale i portatori di strumenti finanziari emessi dalla Società) saranno informati della nuova disciplina applicata in modo da poter esercitare, conformemente a tale disciplina, i diritti a loro spettanti (art. 84 Regolamento Emittenti).


Si precisa che nuove disposizioni di legge e/o regolamento che richiedessero l'introduzione di modificazioni allo Statuto sociale saranno adottate mediante deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Si esclude, quindi, che tali modifiche possano essere introdotte dal Consiglio di Amministrazione.

Torino 30 marzo 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Ing. Roberto Bazzano)



Statuto IRIDE S.p.A.

<u>Testo Attuale</u>	<u>Testo Proposto</u>
<p style="text-align: center;">STATUTO DI “IRIDE S.p.A.”</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</p> <p>Articolo 1 - DENOMINAZIONE 1.1 E' costituita la Società per Azioni denominata “IRIDE S.p.A.” senza vincoli di rappresentazione grafica.</p> <p>Articolo 2 - SEDE 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Torino. 2.2 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.</p> <p>Articolo 3 - DURATA 3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Articolo 4 - OGGETTO 4.1 La Società, attraverso società partecipate, opera nei settori: - della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino, e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO DI “IRIDE S.p.A.”</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</p> <p>Articolo 1 - DENOMINAZIONE 1.1 E' costituita la Società per Azioni denominata “IRIDE S.p.A.” senza vincoli di rappresentazione grafica.</p> <p>Articolo 2 - SEDE 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Torino. 2.2 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.</p> <p>Articolo 3 - DURATA 3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Articolo 4 - OGGETTO 4.1 La Società, attraverso società partecipate, opera nei settori: - della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino, e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;</p>

<p>- della gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;</p> <p>- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;</p> <p>- dei servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni e altri servizi pubblici quali i settori del ciclo integrato dell'acqua, per qualsiasi uso, e dei servizi in campo ambientale;</p> <p>- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili per conto di amministrazioni pubbliche;</p> <p>- della gestione tecnico-manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;</p> <p>- della costruzione e gestione di impianti tecnologici.</p> <p>4.2 La Società può altresì:</p> <p>- effettuare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore della società controllante, nonché delle società partecipate, e delle società da queste ultime partecipate. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge;</p> <p>- compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; e così, tra l'altro, essa può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e in genere qualunque atto volto oppure connesso al perseguimento dell'oggetto sociale, con eccezione della raccolta del risparmio</p>	<p>- della gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;</p> <p>- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;</p> <p>- dei servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni e altri servizi pubblici quali i settori del ciclo integrato dell'acqua, per qualsiasi uso, e dei servizi in campo ambientale;</p> <p>- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili per conto di amministrazioni pubbliche;</p> <p>- della gestione tecnico-manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;</p> <p>- della costruzione e gestione di impianti tecnologici.</p> <p>4.2 La Società può altresì:</p> <p>- effettuare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore della società controllante, nonché delle società partecipate, e delle società da queste ultime partecipate. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge;</p> <p>- compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; e così, tra l'altro, essa può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e in genere qualunque atto volto oppure connesso al perseguimento dell'oggetto sociale, con eccezione della raccolta del risparmio</p>
---	---

<p>tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p>Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE ¹</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 824.517.866,00 (ottocentoventiquattromilionicinquecento odiciassettemilaottocentosessantasei virgola zero zero) suddiviso in numero 730.017.866 (settecentotrentamilionidiciassettemilaottocentosessantasei) azioni ordinarie e numero 94.500.000 (novantaquattromilionicinquecentomila) azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 1 cadauna.</p> <p>La Società è a prevalente capitale pubblico.</p> <p>I Comuni di Genova e di Torino devono detenere, per il tramite di apposita società da essi pariteticamente controllata (in seguito in questo Statuto intesa come “Società Controllante”), non meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>Il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell’esercizio dei “warrant AEM Torino 2003 – 2008” che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all’esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro 7.682.773,00 mediante emissione di massime azioni numero 7.682.773 da nominali Euro 1 cadauna.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.</p> <p>5.3 La Società può acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento</p>	<p>tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p>Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE ¹</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 824.747.790,00 (ottocentoventiquattromilionisettescentoquarantasettemilasettecentonovanta virgola zero zero) suddiviso in numero 730.247.790 (settecentotrentamilioniduecentoquarantasettemilasettecentonovanta) azioni ordinarie e numero 94.500.000 ((novantaquattromilionicinquecentomila) azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 1 cadauna.</p> <p>La Società è a prevalente capitale pubblico.</p> <p>I Comuni di Genova e di Torino devono detenere, per il tramite di apposita società da essi pariteticamente controllata (in seguito in questo Statuto intesa come “Società Controllante”), non meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>Il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell’esercizio dei “warrant IRIDE 2003 – 2008” che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all’esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro 7.452.849,00 mediante emissione di massime azioni numero 7.452.849 da nominali Euro 1 cadauna.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.</p> <p>5.3 La Società può acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento</p>
---	--

<p>non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.</p> <p>Articolo 6 – AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI</p> <p>6.1 Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.</p> <p>6.2 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 24.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.</p> <p>6.3 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista acquirente e ne determina l'automatica conversione alla pari in azioni ordinarie, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente – diverso dalla Società Controllante – è comunque assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il possesso azionario al 5% (cinque per</p>	<p>non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.</p> <p>Articolo 6 – AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI</p> <p>6.1 Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna, salvo quanto previsto dall'art. 8.</p> <p>6.2 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 24.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.</p> <p>6.3 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall'azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente – diverso dalla Società Controllante – è comunque</p>
---	---

<p>cento).</p> <p>6.6 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.</p>	<p>assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il possesso azionario al 5% (cinque per cento).</p> <p>6.6 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.</p> <p>6.7 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall'acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente medesimo.</p>
<p>Articolo 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI; ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI</p> <p>7.1 Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.</p>	<p>Articolo 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI; ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI</p> <p>7.1 Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.</p>
<p>Articolo 8 - LIMITE AL POSSESSO AZIONARIO</p> <p>8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dalla Società Controllante di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p> <p>8.2 In nessun caso può essere esercitato</p>	<p>Articolo 8 - LIMITE AL POSSESSO AZIONARIO</p> <p>8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dalla Società Controllante di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p> <p>8.2 In nessun caso può essere esercitato</p>

<p>il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.</p> <p>8.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>8.4 E' ammessa al voto senza alcuna restrizione la Società Controllante a condizione che il suo capitale sia posseduto almeno al 51% (cinquantuno per cento), direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile), dai Comuni di Torino e di Genova.</p>	<p>il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.</p> <p>8.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>8.4 E' ammessa al voto senza alcuna restrizione la Società Controllante a condizione che il suo capitale sia posseduto almeno al 51% (cinquantuno per cento), direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile), dai Comuni di Torino e di Genova.</p>
--	--

<p>Articolo 9- OBBLIGAZIONI 9.1 La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.</p> <p>Articolo 10 – PATRIMONI DESTINATI 10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall’assemblea ordinaria secondo le norme del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 – CONVOCAZIONE</p> <p>11.1 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e, se del caso, per la terza convocazione.</p> <p>11.2 L’assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.</p>	<p>Articolo 9- OBBLIGAZIONI 9.1 La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.</p> <p>Articolo 10 – PATRIMONI DESTINATI 10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall’assemblea ordinaria secondo le norme del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 – CONVOCAZIONE</p> <p>11.1 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e, se del caso, per la terza convocazione.</p> <p>11.2 L’assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.</p> <p>11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Qualora venga meno per la società l'obbligo della redazione del bilancio consolidato e non sussistano particolari esigenze relative alla struttura e all'assetto della società, il</p>
---	---

<p>Articolo 12 – INTERVENTO E VOTO</p> <p>12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>12.2 Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Articolo 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>13.1 La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, eccetto l'assemblea ordinaria per la quale, in seconda convocazione, su materie diverse dall'approvazione dei bilanci, nomina e revoca delle cariche sociali ai sensi dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile, è richiesta la presenza e il voto favorevole almeno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.</p> <p>13.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera ai sensi di legge.</p> <p>Articolo 14 – PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall'amministratore delegato; qualora anche questi sia assente o impedito, la presidenza è assunta, nell'ordine, dall'amministratore presente più anziano</p>	<p>suddetto termine è ridotto a 120 giorni.</p> <p>Articolo 12 – INTERVENTO E VOTO</p> <p>12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>12.2 Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Articolo 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>13.1 La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, eccetto l'assemblea ordinaria per la quale, in seconda convocazione, su materie diverse dall'approvazione dei bilanci, nomina e revoca delle cariche sociali ai sensi dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile, è richiesta la presenza e il voto favorevole almeno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.</p> <p>13.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera ai sensi di legge.</p> <p>Articolo 14 – PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall'amministratore delegato; qualora anche questi sia assente o impedito, la presidenza è assunta, nell'ordine,</p>
---	---

di carica e, a pari anzianità di carica, dal più anziano di età, ovvero, se nessun amministratore è presente, da persona designata dagli intervenuti.

14.2 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

14.3 Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea su proposta del presidente ovvero, nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, da un notaio scelto dallo stesso presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.4 Spetta al presidente, il quale può avvalersi all'uopo di appositi incaricati, accertare la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione, verificare il risultato delle votazioni.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – NUMERO E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal numero fisso di 12 (dodici) amministratori.

15.2 La nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

15.3 Le liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate, a spese dei soci che le presentano, su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno dieci giorni

dall'amministratore presente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, dal più anziano di età, ovvero, se nessun amministratore è presente, da persona designata dagli intervenuti.

14.2 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

14.3 Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea su proposta del presidente ovvero, nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, da un notaio scelto dallo stesso presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.4 Spetta al presidente, il quale può avvalersi all'uopo di appositi incaricati, accertare la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione, verificare il risultato delle votazioni.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – NUMERO E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal numero fisso di 12 (dodici) amministratori.

15.2 La nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

15.3 Le liste devono essere depositate presso la sede della Società—~~e pubblicate, a spese dei soci che le presentano, su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui~~

<p>prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>15.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascuna lista deve contenere l'indicazione di almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.</p> <p>15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>15.6 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>15.7 Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:</p>	<p>uno economico, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>15.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare o recapitare presso la sede della Società, contestualmente alle liste con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascuna lista deve contenere l'indicazione di almeno un due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.</p> <p>15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, , devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Alla lista è allegato il curriculum vitae di ciascun candidato.</p> <p>15.6 Le liste presentate nei termini e</p>
--	--

<p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 10 (dieci) amministratori;</p> <p>b) dalla seconda e terza lista per numero di voti ottenuti tra quelli validamente espressi dagli azionisti sono tratti, uno ciascuna, i restanti due amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista stessa;</p> <p>c) è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con il numero "1" (uno);</p> <p>d) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista.</p> <p>15.8 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>15.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.</p> <p>15.10 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati: i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.</p> <p>15.11 Qualora la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'articolo 2386 - 1° comma, del codice civile.</p>	<p>con le modalità prescritti sono pubblicate a cura della Società su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico e sul sito Web della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>15.7 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>15.8 Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>15.9 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 10 (dieci) amministratori;</p> <p>b) dalla seconda e terza lista per numero di voti ottenuti tra quelli validamente espressi dagli azionisti sono tratti, uno ciascuna, i restanti due amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista stessa;</p> <p>c) è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con il numero "1" (uno);</p> <p>d) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista.</p> <p>15.10 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>15.11 Gli amministratori durano in</p>
---	---

<p>Articolo 16 – POTERI E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</p> <p>16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:</p> <p>a) approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo e relativi aggiornamenti;</p> <p>b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere quando: (i) il valore dei beni e/o l’ammontare degli obblighi da assumere e/o, nel caso di acquisizione di aziende e di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento</p>	<p>carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.</p> <p>15.12 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati: i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.</p> <p>15.13 Qualora la sostituzione non risulti possibile per incapacienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell’articolo 2386 – 1° comma, del codice civile.</p> <p>Articolo 16 – POTERI E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</p> <p>16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:</p> <p>a) approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo e relativi aggiornamenti;</p> <p>b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere quando: (i) il valore dei beni e/o l’ammontare degli obblighi da assumere e/o, nel caso di acquisizione di aziende e di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento</p>
--	--

<p>finanziario) sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e (ii) le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;</p> <p>c) concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando: (i) l'ammontare sia superiore a Euro 150 (centocinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e (ii) le operazioni non siano previste nel budget annuale;</p> <p>d) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo,</p> <p>e) operazioni particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento;</p> <p>f) definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società per funzioni e staff di primo livello, nomina e revoca del direttore finanziario;</p> <p>g) istituzione o soppressione di sedi secondarie;</p> <p>h) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, stabilendone i relativi poteri;</p> <p>i) partecipazione alle assemblee delle partecipate dirette e istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 17.1. e 17.2;</p> <p>j) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;</p> <p>k) convocazione</p>	<p>finanziario) sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e (ii) le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;</p> <p>c) concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando: (i) l'ammontare sia superiore a Euro 150 (centocinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e (ii) le operazioni non siano previste nel budget annuale;</p> <p>d) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo,</p> <p>e) operazioni particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento;</p> <p>f) definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società per funzioni e staff di primo livello, nomina e revoca del direttore finanziario;</p> <p>g) istituzione o soppressione di sedi secondarie;</p> <p>h) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, stabilendone i relativi poteri;</p> <p>i) partecipazione alle assemblee delle partecipate dirette e istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 17.1. e 17.2;</p> <p>j) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;</p> <p>k) convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello</p>
--	---

dell'assemblea straordinaria per modifiche dello Statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile) e prestiti obbligazionari convertibili;

l) istituzione di Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa S.p.A. e di un Comitato Strategico composto dal presidente e dall'amministratore delegato, attribuzione delle relative funzioni e delega dei conseguenti poteri.

16.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori.

16.3 Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI E ALTRI ORGANI SOCIALI

17.1 Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, sono delegate al presidente del consiglio di amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:

- convocare le riunioni del consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno tre amministratori;
- coordinare l'attività del consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;
- eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto;
- partecipare con l'amministratore delegato al Comitato Strategico della Società;
- dirigere e gestire le seguenti aree: finanza di gruppo, legale e societario,

Statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile) e prestiti obbligazionari convertibili;

l) istituzione di Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa S.p.A. e di un Comitato Strategico composto dal presidente e dall'amministratore delegato, attribuzione delle relative funzioni e delega dei conseguenti poteri.

16.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori.

16.3 Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI E ALTRI ORGANI SOCIALI

17.1 Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, sono delegate al presidente del consiglio di amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:

- convocare le riunioni del consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno tre amministratori;
- coordinare l'attività del consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;
- eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto;
- partecipare con l'amministratore delegato al Comitato Strategico della Società;
- dirigere e gestire le seguenti aree: finanza di gruppo, legale e societario,

<p>rapporti con investitori e mercato (investor relation), comunicazioni esterne e rapporti istituzionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale"; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettori "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale", inserendo per primi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia", inserendo per secondi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - partecipare alle assemblee delle Caposettori "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale" convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettori predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto. <p>17.2 Il consiglio di amministrazione delega al consigliere che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con numero "2" (due) – "amministratore delegato" –, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto; 	<p>rapporti con investitori e mercato (investor relation), comunicazioni esterne e rapporti istituzionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A."; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.", inserendone i nominativi ai primi posti in ordine progressivo nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali ; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.", inserendone i nominativi successivamente a quelli inseriti dall'amministratore delegato, a norma dell'art. 17.2 settimo alinea del presente Statuto, nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - partecipare alle assemblee delle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A." convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettore predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto. <p>17.2 Il consiglio di amministrazione delega al consigliere che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con numero "2" (due) – "amministratore delegato" –, con poteri di ordinaria e straordinaria</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - partecipare con il presidente del consiglio di amministrazione al comitato strategico della Società; - sottoporre al presidente, nelle aree delle proprie funzioni, le materie da porre all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione; - dirigere e gestire le seguenti aree: amministrazione, controllo di gestione, risk management, approvvigionamenti, personale, sistemi organizzativi e sistemi informativi, internal auditing; - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia"; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia", inserendo per primi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale", inserendo per secondi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - partecipare all'assemblee delle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia" convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettori predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto. <p>17.3 Il consiglio di amministrazione delega inoltre congiuntamente al presidente e all'amministratore delegato,</p>	<p>amministrazione, le seguenti funzioni, ivi inclusa la legale rappresentanza nelle materie delegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto; - partecipare con il presidente del consiglio di amministrazione al comitato strategico della Società; - sottoporre al presidente, nelle aree delle proprie funzioni, le materie da porre all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione; - dirigere e gestire le seguenti aree: amministrazione, controllo di gestione, risk management, approvvigionamenti, personale, sistemi organizzativi e sistemi informativi, internal auditing; - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A."; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.", inserendone i nominativi ai primi posti in ordine progressivo nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali ; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.", inserendone i nominativi successivamente a quelli inseriti dal presidente, a norma dell'art. 17.1 ottavo alinea del presente Statuto , nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali - partecipare all'assemblee delle
---	--

<p>che formano il Comitato Strategico, le seguenti funzioni:</p> <p>(i) esame delle linee guida e delle politiche di gruppo presentate dal presidente e dall'amministratore delegato relativamente alle funzioni delegate, ivi comprese le designazioni degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalle Caposettore;</p> <p>(ii) predisposizione dei progetti di business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo da sottoporre al consiglio di amministrazione;</p> <p>(iii) istruttoria sulle strategie di gruppo, sul business development, sulle operazioni di maggior rilievo della Società e su quelle che le Caposettore devono sottoporre al consiglio di amministrazione della Società al fine della previa valutazione;</p> <p>(iv) definizione delle linee di azione riguardo le società partecipate dirette quali AES s.p.a., Edipower s.p.a., Energia Italiana s.p.a., Plurigas s.p.a., e, fatto salvo quanto previsto negli articoli 17.1 e 17.2, formulazione delle proposte di deliberazione per il consiglio di amministrazione della Società, sull'esercizio dei relativi diritti come – a titolo meramente esemplificativo – la stipulazione o la revisione di patti parasociali, la designazione di amministratori, la partecipazione alle assemblee e le istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto;</p> <p>(v) assunzione e licenziamento di dirigenti della Società.</p>	<p>Caposettore “IRIDE Servizi S.p.A.” e “IRIDE Energia S.p.A.” convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettore predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto.</p> <p>17.3 Il consiglio di amministrazione delega inoltre congiuntamente al presidente e all'amministratore delegato, che formano il Comitato Strategico, le seguenti funzioni:</p> <p>(i) esame delle linee guida e delle politiche di gruppo presentate dal presidente e dall'amministratore delegato relativamente alle funzioni delegate, ivi comprese le designazioni degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalle Caposettore;</p> <p>(ii) predisposizione dei progetti di business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo da sottoporre al consiglio di amministrazione;</p> <p>(iii) istruttoria sulle strategie di gruppo, sul business development, sulle operazioni di maggior rilievo della Società e su quelle che le Caposettore devono sottoporre al consiglio di amministrazione della Società al fine della previa valutazione;</p> <p>(iv) definizione delle linee di azione riguardo le società partecipate dirette quali AES S.p.A., Edipower S.p.A., Energia Italiana S.p.A., Plurigas S.p.A., e, fatto salvo quanto previsto negli articoli 17.1 e 17.2, formulazione delle proposte di deliberazione per il consiglio di amministrazione della Società, sull'esercizio dei relativi diritti come – a titolo meramente esemplificativo – la stipulazione o la revisione di patti parasociali, la designazione di amministratori, la partecipazione alle assemblee e le istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto;</p> <p>(v) assunzione e licenziamento di dirigenti della Società.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>18.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, d'autonomia ovvero su istanza scritta di almeno tre amministratori.</p> <p>18.2 La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o per posta elettronica confermata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.</p> <p>18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o l'amministratore delegato o chi ne fa le veci ne accertino la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario.</p> <p>18.4 In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito, quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>18.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, d'autonomia ovvero su istanza scritta di almeno tre amministratori.</p> <p>18.2 La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o per posta elettronica confermata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.</p> <p>In caso d'urgenza la convocazione è effettuata con telegramma, telefax o posta elettronica confermata inviati con il preavviso di 24 ore.</p> <p>18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o l'amministratore delegato o chi ne fa le veci ne accertino la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario.</p> <p>18.4 In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito, quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 19 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del consiglio di amministrazione e può anche deliberare ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, codice civile.</p> <p>19.2 I compensi possono essere costituiti in tutto od in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p> <p>19.3 Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, sentito il collegio sindacale, stabilisce, le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del collegio sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del consiglio di amministrazione e può anche deliberare ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, codice civile.</p> <p>19.2 I compensi possono essere costituiti in tutto od in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p> <p>19.3 Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, sentito il collegio sindacale, stabilisce, le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del collegio sindacale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19-bis Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Previo parere del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e dalle altre disposizioni di legge pro tempore vigenti.</p> <p>La durata della carica è stabilita a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero fino al verificarsi di ogni altra causa che ne comporti la cessazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</p>
---	---

<p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>20.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.</p> <p>20.2 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>20.3 Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a loro spese su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>20.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo</p>	<p>e societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili siano conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella Società o in imprese alla stessa comparabili.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>20.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi. Sono contestualmente nominati 2 (due) sindaci supplenti.</p> <p>20.2 La nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>20.3 Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a loro spese su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>20.4 Ogni socio, i soci controllati dal</p>
---	---

<p>2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.</p> <p>20.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>20.6 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>20.7 Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;</p> <p>b) il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tale fine i voti</p>	<p>medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, contestualmente alle liste, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.</p> <p>20.5 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. Alla lista è allegato il curriculum vitae di ciascun candidato contenente gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società..</p> <p>20.6 Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritti sono pubblicate a cura della società su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale e sul sito Web della Società tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>20.7 Ogni socio avente diritto al voto può votare una sola lista.</p>
---	---

<p>ottenuti da ciascuna lista sono successivamente divisi per uno e due. I quozienti ottenuti sono progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono quindi eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso quoziente, è eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un sindaco viene eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;</p> <p>c) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due sindaci sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti dall'unica lista.</p> <p>20.8 Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.9 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>20.10 In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile la sostituzione avverrà nell'ambito della lista nella quale sono stati eletti.</p> <p>20.11 Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. L'assemblea</p>	<p>20.8 Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, il presidente del collegio sindacale, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;</p> <p>b) il terzo sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di presidente del Collegio, ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tale fine i voti ottenuti da ciascuna delle altre liste lista sono successivamente divisi per uno e due. I quozienti ottenuti sono progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono quindi eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso quoziente, è eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un sindaco viene eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;</p> <p>c) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due sindaci sono entrambi tratti dalla seconda lista;</p> <p>d) in caso di presentazione di una sola lista, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti dall'unica lista validamente presentata e votata ed è eletto presidente il candidato inserito al primo posto della lista medesima.</p> <p>20.9 Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
--	---

<p>delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.12 I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.</p> <p>20.13 Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle sedute del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a cadenza almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima udienza utile del collegio sindacale.</p> <p>20.14 La carica di sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>20.15 Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio e un compenso parametrato sul minimo delle tariffe professionali.</p> <p>20.16 Le riunioni del collegio sindacale</p>	<p>20.10 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>20.11 In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile la sostituzione avverrà nell'ambito della lista nella quale sono stati eletti.</p> <p>20.12 Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.13 I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.</p> <p>20.14 Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle sedute del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a cadenza almeno trimestrale, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio</p>
---	---

possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.

Articolo 21 - CONTROLLO CONTABILE

21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 22 - ESERCIZIO SOCIALE

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31

sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima udienza utile del collegio sindacale.

20.15 La carica di sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.

20.16 Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio e un compenso parametrato sul minimo delle tariffe professionali.

20.17 Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.

Articolo 21 - CONTROLLO CONTABILE

21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 22 - ESERCIZIO SOCIALE

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31

<p>dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 23 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</p> <p>23.1 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>23.2 Gli utili che residuano dopo l'attribuzione di cui al primo comma, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio.</p> <p>23.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII SCIOGLIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 - SCIOGLIMENTO</p> <p>24.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.</p> <p>24.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale; - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; - l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. <p style="text-align: center;">TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 25 - FORO COMPETENTE</p> <p>25.1 Per tutte le controversie, di</p>	<p>dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 23 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</p> <p>23.1 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>23.2 Gli utili che residuano dopo l'attribuzione di cui al primo comma, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio.</p> <p>23.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII SCIOGLIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 - SCIOGLIMENTO</p> <p>24.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.</p> <p>24.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale; - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; - l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. <p style="text-align: center;">TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 25 - FORO COMPETENTE</p> <p>25.1 Per tutte le controversie, di</p>
--	--

qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro di Torino.

qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro di Torino.

**Articolo 25bis - NORME
IMPERATIVE**

Saranno comunque applicate le norme imperative di legge e/o di regolamento via via vigenti nel tempo, che venissero ad implementare e/o a modificare la disciplina contenuta nel presente Statuto. Dell'applicazione di norme che comportino l'implementazione e/o la modificazione della disciplina statutaria sarà fornita tempestiva informativa al pubblico per consentire ai portatori di strumenti finanziari emessi dalla Società di esercitare consapevolmente i diritti dagli stessi attribuiti

Le modificazioni allo Statuto previste da norme di legge e/o di regolamento saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea.
